

7715/03
PROC. NR. ~~88888888~~

REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Gen. 28/10/07
Reg. 2268/07

IL TRIBUNALE DI MILANO
IV sezione civile

In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Lucia Formica,
ha pronunciato la seguente,

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato,
promossa da:

V. ~~_____~~
R. ~~_____~~ (cf ~~_____~~), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano, via
Sottocorno n. 52, presso lo studio dell'avv. Ruggero Barile, che la
rappresenta e difende unitamente all'avv. Gianmaria Scopone del Foro di
Genova per procura generale alle liti in atti;

ATTRICE IN OPPOSIZIONE

contro

M. ~~_____~~ (cf ~~_____~~ A) e ~~_____~~ (cf
M. ~~_____~~), elettivamente domiciliati in Milano, P.le
Principessa Clotilde n. 4, presso lo studio dell'avv. Luca Manici,
rappresentati e difesi dall'avv. Paolina Casari del Foro di Brescia per
procura a margine della comparsa di costituzione e risposta 17.9.2003;

CONVENUTI IN OPPOSIZIONE

e contro

~~_____~~ dei ~~_____~~ s.n.c., ~~_____~~,
M. ~~_____~~, ~~_____~~, ~~_____~~ e
M. ~~_____~~

CONVENUTI CONTUMACI

con l'intervento di

M. ~~_____~~ a (cf ~~_____~~ X) e ~~_____~~
(cf ~~_____~~) elettivamente domiciliate in Milano piazza

pagare la somma di € 131.386,64, oltre interessi legali e spese, a favore dei sig.ri E [redacted] e I [redacted].

Con atto di citazione regolarmente notificato il 31.1.2003 ai sig.ri M [redacted] e [redacted] ad [redacted] ed ai sig.ri M [redacted], C [redacted] e G [redacted] e A [redacted], la suddetta Compagnia di assicurazioni proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo sopra indicato ed esponeva quanto segue.

In data 14.12.2000 la s.n.c. [redacted] o [redacted] di [redacted] (di seguito [redacted]) stipulava con i sig.ri M [redacted], M [redacted], M [redacted] e N [redacted] contratto di compravendita avente ad oggetto un immobile sito in Palazzolo sull'Oglio, al prezzo di lire 530.000.000, di cui lire 212.000.000 versate prima della sottoscrizione del rogito ed il saldo di lire 318.332.000 da versarsi entro il 30.5.2002.


A garanzia del pagamento del residuo corrispettivo la [redacted] metteva polizza fideiussoria n. 1070516 per un massimale di lire 400.000.000 nell'interesse di [redacted] snc ed a favore dei sig. [redacted] E [redacted].

La polizza prevedeva uno "scoperto" a carico dei beneficiari pari al 20% dell'eventuale danno e la validità della garanzia era subordinata all'avvenuto regolare pagamento da parte di Edil Dosso snc dell'anticipo di lire 130.000.000.

La società suddetta non provvedeva ad adempiere alla propria obbligazione entro la scadenza del 30.5.2002 ed i sig.ri [redacted] e E [redacted] senza provare la definitività dell'inadempimento, formulavano nei confronti della [redacted] istanza di riscossione della garanzia, quindi, a fronte del rifiuto di quest'ultima, ottenevano e notificavano il decreto ingiuntivo opposto, immediatamente esecutivo.

Tutto ciò premesso, la Compagnia opponente (dopo aver precisato di aver provveduto al pagamento in ottemperanza all'esecutività dell'ingiunzione) eccepiva in primo luogo la carenza di legittimazione attiva dei sig.ri [redacted] E [redacted] per aver agito con riferimento all'intero saldo dovuto (sia pure nei limiti dello scoperto di polizza), mentre avrebbero potuto riscuotere solamente la quota di loro spettanza; in particolare, sosteneva che non era opponibile alla compagnia la scrittura privata del 14.12.2000, coeva al contratto di compravendita, con cui la società acquirente si impegnavava a versare il suddetto saldo ai sig.ri I [redacted] e le sig.re I [redacted] dichiaravano di più nulla avere a pretendere. Di conseguenza, sosteneva l'opponente, il decreto ingiuntivo era nullo per la somma eccedente la quota di spettanza dei ricorrenti.

Secondo [redacted], inoltre, più radicale ragione di nullità era dovuta al fatto che la polizza fideiussoria in questione costituiva garanzia accessoria al rapporto principale del tipo c.d. "a perdita definitiva", cioè operante solo allorché l'inadempimento dell'obbligato principale sia definitivo ed



irrimediabile, ma nella fattispecie i sig.ri [redacted] avevano attivato la garanzia in assenza di tale necessario presupposto di operatività, non avendo documentato l'impossibilità di recuperare altrimenti il credito.

Eccepeva ancora l'opponente che mancava la prova di un ulteriore presupposto di operatività, ossia il pagamento dell'anticipo di lire 130.000.000 da parte della [redacted], a cui la validità della garanzia era subordinata.

Infine, eccepeva la decadenza dei ricorrenti, avendo i medesimi escusso la garanzia oltre il termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c., da ritenersi applicabile nella fattispecie e decorrente dal 30.5.2002, data di scadenza dell'obbligazione principale.

In via riconvenzionale, l'opponente chiedeva la condanna degli opposti alla restituzione delle somme versate in virtù della provvisoria esecuzione.


In subordine, chiedeva la condanna di [redacted] e dei coobbligati, sig.ri [redacted], [redacted], [redacted], A [redacted] e [redacted], a tenere indenne la [redacted].

La causa veniva iscritta al n. 7715/2003 RG ed assegnata al GU dott. Ricciardi.

Si costituivano i sig.ri [redacted] e [redacted] chiedendo preliminarmente la riunione della presente causa a quella anteriormente instaurata dall'altra ingiunta, [redacted] s.n.c., in opposizione al medesimo decreto ingiuntivo ed iscritta al n. 6912/03 davanti a questo Giudice.

Nel merito, osservavano che la prova del loro diritto a riscuotere l'intero saldo residuo, con esclusione delle altre due venditrici, derivava dalla scrittura 14.12.2000, coeva ed integrativa rispetto a quella di compravendita, con cui le sig.re [redacted] avevano dato atto della legittimazione dei soli sig.ri [redacted] alla riscossione del corrispettivo ancora dovuto, sottolineando che le espressioni impiegate nella polizza fideiussoria andavano lette alla luce del contenuto di entrambi i suddetti contratti collegati; aggiungeva che la seconda scrittura 14.12.2000 era ben nota alla [redacted] che, infatti, aveva sempre riconosciuto quali interlocutori i soli sig.ri [redacted] e [redacted].

Quanto ai presupposti di garanzia, i convenuti osservavano che la polizza in questione conteneva non una garanzia accessoria, come sostenuto dalla controparte, bensì una forma di garanzia atipica con funzione di immediata disponibilità di un deposito cauzionale in denaro, da escutersi semplicemente provando l'inadempimento dell'assicurato. In particolare, contestavano l'interpretazione della compagnia per cui la polizza era del tipo "a perdita definitiva", pur osservando che in concreto si era verificata l'impossibilità di recuperare il creditore dal debitore principale.



Inoltre, eccepivano l'inefficacia delle condizioni generali di polizza per violazione degli artt. 1341 e 1342 c.c.

Sotto altro profilo, osservavano che la condizione di operatività della garanzia, subordinata al pagamento da parte di [REDACTED] di un anticipo, non era opponibile a loro beneficiari, che, comunque, detta condizione si era verificata, avendo [REDACTED] versato un acconto ben più sostanzioso.

Infine, contestavano l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 1957 c.c. e, di conseguenza la decadenza, pur evidenziando che in ogni caso l'escussione della [REDACTED] era stata tempestiva.

Concludevano chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto e in subordine la condanna di [REDACTED] a minor importo.

Gli altri convenuti, cioè [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] rimanevano contumaci.

Con provvedimento del 1.3.2004, il Presidente del Tribunale, al quale gli atti erano stati trasmessi per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 274 c.p.c., dichiarava l'interruzione del processo per l'intervenuto fallimento della snc [REDACTED], disponendo inoltre la riassegnazione della causa a questo Giudice onde consentire la eventuale riunione al proc. n. 6912/03 in caso di riassunzione.

Con ricorso ex art. 303 c.p.c., del 16.4.2004, la [REDACTED] chiedeva la fissazione di udienza per proseguire il solo giudizio n. 7715/03.

Quindi, provvedeva a notificare il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza a [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], non invece a [REDACTED] al suo Fallimento.

Dopo la riassunzione, i sig.ri [REDACTED] e [REDACTED] preliminarmente eccepivano l'estinzione dell'intero giudizio perchè non riassunto nei confronti di [REDACTED] snc né del Fallimento di detta società, nonchè la nullità dell'intero giudizio per difetto del contraddittorio, in presenza di litisconsorzio necessario di natura processuale. Confermavano per il resto le domande e le difese già formulate con la prima comparsa di costituzione e risposta.

Con memoria depositata il 16.4.2005, la [REDACTED] dava atto dell'intervenuto fallimento anche dei sig.ri [REDACTED] e [REDACTED] quali soci illimitatamente responsabili della [REDACTED] snc. Con riferimento all'eccezione di estinzione del processo di opposizione, osservava che tra creditore, garante e debitore principale non vi è litisconsorzio necessario né sostanziale né processuale, trattandosi di cause ritenute scindibili.

Chiedeva inoltre emettersi ordinanza ingiunzione ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c. nei confronti dei sig.ri N [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED]

Questo Giudice respingeva l'istanza ex art. 186 ter cpc con provvedimento del 10.6.2005, osservando che la domanda di rivalsa nei confronti dei coobbligati (rispetto alla quale la richiesta ordinanza ex art. 186 ter cpc era anticipatoria) era logicamente subordinata al mancato accoglimento della domanda principale con cui la [REDACTED] chiedeva che, una volta annullato il decreto ingiuntivo e dichiarato nulla dovuto ai sig.ri [REDACTED] e [REDACTED] che costoro fossero condanni a restituire quanto già ricevuto in forza della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto..

Con le conclusioni definitive la [REDACTED] limitava la domanda di rivalsa nei confronti dei sig.ri [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED]

L'istruttoria comportava la produzione di documenti, mentre le prove orali venivano ritenute superflue.

All'udienza di precisazione delle conclusioni, intervenivano volontariamente le sig.re [REDACTED] e [REDACTED], aderendo a tutte le domande ed eccezioni dei convenuto opposti e, in particolare, ribadendo che, sulla base degli accordi noti alla [REDACTED] unici legittimati alla riscossione del saldo sul prezzo erano i sig.ri [REDACTED] e [REDACTED] e che le posizioni creditorie delle intervenienti in relazione alla vendita a favore di [REDACTED] erano state integralmente soddisfatte.

Quindi, precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, depositate e scambiate le comparse conclusionali, la causa veniva trattenuta per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La prima questione riguarda la completezza del contraddittorio nel presente giudizio e l'eccezione di estinzione dell'intero processo in conseguenza della mancata riassunzione nei confronti del Fallimento della [REDACTED] s.n.c.

Con il decreto opposto è stato emessa ingiunzione di pagamento della medesima somma nei confronti di [REDACTED] e della [REDACTED], in solido tra loro, pur essendo i medesimi coobbligati per due distinti titoli, la prima quale debitore principale del prezzo della compravendita e la seconda quale coobbligata garante.

Ora, è principio consolidato, pacifico anche per gli opposti, che non sussiste litisconsorzio sostanziale necessario in caso di obbligazione solidale dal lato passivo. Altrettanto pacifico è che nel procedimento monitorio trovino applicazione le disposizioni di cui agli artt. 103 e 104 c.p.c. e che, per quanto qui interessa, il creditore possa (non debba) proporre con un solo ricorso ingiunzione più domande contro più debitori, purchè tra le domande proposte esista connessione per l'oggetto o per il titolo dal quale dipendono. Quando il creditore, a sua discrezione, per ovvie ragioni di opportunità ed economia processuale, opti appunto per un unico ricorso ed ottenga un unico decreto nei confronti di più debitori, il ricorso introduce pur sempre, cumulate in un unico procedimento, due cause distinte, in considerazione dell'autonomia dei rapporti fra il creditore ed i singoli debitori e l'unico decreto contiene a sua volta due distinte pronunce processualmente indipendenti e scindibili che tali restano anche con riferimento al successivo - eventuale - processo o processi di opposizione.

Da quanto si è detto in ordine all'autonomia delle ingiunzioni, pur contenute nel medesimo decreto, discendono le seguenti conseguenze: - ciascun ingiunto è tenuto a proporre opposizione; - se uno solo lo faccia, non è necessario integrare il contraddittorio nei confronti dell'altro ingiunto non opponente e l'ingiunto che non abbia proposto opposizione al decreto ingiuntivo è estraneo al giudizio di opposizione proposto da altro debitore solidale; - l'eventuale decisione del giudice che accolga in tutto o in parte le ragioni di un opponente non estende i suoi effetti ai debitori non opposenti, conformemente al disposto dell'art. 1306 c.c., primo comma, secondo il quale la sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori in solido o tra il debitore e uno dei creditori in solido, non ha effetto contro gli altri debitori o creditori; - ciascun giudizio di opposizione è insensibile alle sorti dell'altro.

Per altro, l'opposta tesi minoritaria, qui sostenuta dai sig.ri [redacted] secondo i quali nel caso di un solo decreto ingiuntivo emesso nei confronti di più soggetti coobbligati si instaurerebbe un litisconsorzio processuale necessario, muove da un presupposto non condivisibile, cioè la assimilabilità dell'opposizione ad un'impugnazione, ma - secondo principio assolutamente consolidato - l'opposizione non costituisce affatto una forma di impugnazione del decreto ingiuntivo, bensì si pone come una fase ulteriore (eventuale) del medesimo procedimento iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione e dà luogo ad un giudizio di cognizione, che si svolge secondo il rito ordinario nel pieno contraddittorio tra le parti e avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione. Semplicemente il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio di cognizione piena. Di conseguenza risulta inapplicabile l'art. 331 c.p.c. relativo all'integrazione del contraddittorio

disposto dal giudice dell'impugnazione in cause inscindibili o in causa tra loro dipendenti.

Nella specie, i due destinatari del decreto ingiuntivo opposto, E [redacted] e [redacted] avevano proposto autonome opposizioni e le due cause così instaurate (con provvedimento del Presidente del Tribunale, del 1.3.2004) erano state assegnate a questo stesso giudice in vista di una eventuale riunione, in quanto evidentemente connesse, e non perché sussistesse litisconsorzio necessario tra le parti dell'una e dell'altra causa, in particolare tra [redacted] e [redacted]. La riunione, poi, non è mai stata disposta (e comunque non sarebbe stata di ostacolo alla nuova scissione delle cause) perché l'opposizione di [redacted] non è stata riassunta.

Va poi precisato che nella causa di opposizione promossa da [redacted] la [redacted] era stata convenuta non in quanto destinataria del medesimo decreto ingiuntivo, bensì in quanto destinataria di domanda di rivalsa formulata da [redacted].

In conclusione, la mancata riassunzione nei confronti del Fallimento di quella società ha quale unica conseguenza l'estinzione del processo limitatamente al rapporto processuale tra [redacted] ed [redacted] ed avente ad oggetto la domanda di regresso, come già dichiarato all'udienza del 19.1.2005.

Nel merito della controversia, va premesso che con contratto del 14.12.2000, rogito Notaio Sergio Ambrosetti (doc. n. 4 conv.), i sig.ri [redacted] vendevano un immobile alla [redacted] dei [redacted] di [redacted] e C. s.n.c. al prezzo di lire 530 milioni, di cui lire 212 milioni versati prima della sottoscrizione del rogito (che ne conteneva quietanza) e il residuo, di lire 318.000.000, da versarsi entro il 30.5.2002. Contestualmente tutti i sig.ri [redacted] e la [redacted] sottoscrivevano scrittura privata integrativa del contratto di compravendita, con cui pattuivano che il saldo doveva essere corrisposto da [redacted] ai sig.ri [redacted] e [redacted], nella misura di lire 159.166.000 ciascuno, per complessive lire 318.332.000, mentre le altre venditrici dichiaravano di più nulla avere a pretendere a titolo di corrispettivo.

Nella stessa data del 14.12.2000, a garanzia del pagamento del corrispettivo per la compravendita di cui sopra, la [redacted] stipulava con la [redacted] una polizza fideiussoria indicando quale beneficiari i sig.ri [redacted] (doc. n. 2 att.). La polizza prevedeva uno scoperto del 20 % a carico del beneficiario ed un massimale di lire 400 milioni.

Sempre il 14.12.2000, i sig.ri [redacted], [redacted], [redacted], [redacted] e [redacted] sottoscrivevano dichiarazione di coobbligazione con riferimento alla polizza sopra indicata, con cui

assumevano, in via solidale con la contraente [redacted] e ad a semplice richiesta, tutti gli obblighi gravanti sulla stessa società nei confronti di [redacted] in dipendenza della polizza sudetta.

Con lettera del 27.5.2002, i sig.ri [redacted] e [redacted] preannunciavano a [redacted] l'intento di escutere la fideiussione assicurativa, avendo la società obbligata principale già comunicato la propria impossibilità di adempiere al pagamento del saldo di lire 318.332.000, pari a € 164.404,70, nel termine pattuito del 30.5.2002.

Quindi con lettera 3.6.2002 comunicavano a [redacted] che il termine per il pagamento era decorso senza che la [redacted] avesse adempiuto e successivamente reiteravano la richiesta con lettere raccomandate del 20.6.2002.

Ciò detto, si osserva che la [redacted] ha innanzitutto eccepito che i sig.ri [redacted] e [redacted] non avessero legittimazione attiva a richiedere l'indennizzo in misura pari all'intero saldo ancora residuo sul corrispettivo pattuito con il contratto di compravendita 14.12.2000, ma solamente per la quota di prezzo loro spettante, cioè un quarto ciascuno, e ciò perché i beneficiari indicati in polizza erano tutti e quattro i venditori del rogito 14.12.2000 mentre la scrittura integrativa, per altro prodotta solo nel corso del giudizio di opposizione, non era opponibile alla [redacted] stessa. Con la comparsa conclusionale, la [redacted] ha sostanzialmente rinunciato a tale eccezione prendendo atto che, a seguito di intervento volontario delle sig.re A [redacted] è stato confermato l'assunto degli opposti in ordine alla loro integrale ed esclusiva legittimazione attiva.

Peraltro, l'eccezione era infondata. Infatti, la legittimazione attiva dei sig.ri [redacted] per la riscossione dell'intero saldo, con esclusione delle altre venditrici, era già adeguatamente documentata nella fase monitoria in cui la scrittura integrativa al contratto di compravendita era richiamata nella parte narrativa del ricorso e presente tra i documenti prodotti.¹

Non vi è dubbio, poi, che la scrittura integrativa del 14.12.2000 era idonea a fornire, in concorso con gli altri documenti prodotti in sede monitoria, la prova documentale circa la sussistenza esclusivamente in capo ai ricorrenti del diritto fatto valere.

¹ Va precisato, che se anche la scrittura fosse stata prodotta solo nel giudizio di opposizione non per questo si dovrebbe annullare il decreto ingiuntivo. Infatti, è consentito al ricorrente, nel corso dell'eventuale successivo giudizio ordinario di opposizione, fornire ulteriori rituali prove ulteriori che integrino con efficacia retroattiva quelle prodotte nella fase monitoria, perché nella fase dell'opposizione il giudice è tenuto a valutare non soltanto la sussistenza delle condizioni di legge (e in particolare l'efficacia probatoria dei documenti ai fini dell'emissione del decreto) bensì l'intero materiale probatorio acquisito in causa, con la conseguenza che l'accertamento positivo dell'esistenza del credito consente di superare le eventuali insufficienze o lacune della prova relative alla fase sommaria, rendono irrilevanti eventuali vizi del procedimento monitorio che, come la mancanza di prova scritta, non importino insussistenza del diritto fatto valere in quella sede.

La questione centrale riguarda poi la natura della polizza assicurativa dedotta a fondamento della pretesa dei ricorrenti nei confronti di Viscontea, contenente garanzie autonome secondo i primi, contenente obbligazione di garanzia accessoria all'obbligazione principale, secondo l'opponente.

Circa i criteri per la distinzione del contratto autonomo di garanzia da un contratto di fideiussione, la giurisprudenza della Corte di Cassazione, oramai consolidata (tra le tante Cass. 3964/99, 7502/2004, 8324/2001), afferma che non è tanto decisivo l'impiego di espressioni quali "a semplice richiesta" o "a prima richiesta", mentre risulta fondamentale la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia, potendosi considerare ai fini della qualificazione della garanzia anche il contenuto dell'accordo tra il debitore principale e garante, e, in particolare, che depono per l'autonomia della garanzia la previsione con cui il debitore principale (contraente della polizza) non può opporsi al pagamento che il creditore abbia chiesto al garante facendo valere le eccezioni derivanti dal rapporto principale e rinuncia ad opporre quelle eccezioni anche al garante dopo che questi abbia effettuato il pagamento.

Nelle sentenze citate (relative a fattispecie di polizze fideiussorie del tutto analoghe, se non identiche, a quella in esame, come si desume dalle clausole riportate testualmente nella motivazione), la Corte di Cassazione ha ribadito che la caratteristica fondamentale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione, cioè l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, è integrata dal fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall'art. 1945 c.c., esclusione che sussiste quando la polizza escluda la legittimazione del debitore principale a pretendere che il garante opponga al garantito le eccezioni scaturenti dal rapporto principale e preveda invece la rinuncia del debitore ad opporre eccezioni di sorta al garante che, dopo il pagamento, agisca in regresso.

Le esclusioni di cui si è detto costituiscono una chiara deroga alla accessorietà dell'obbligazione di garanzia fideiussoria e sanciscono l'autonomia dell'obbligazione di garanzia assunta dalla società assicuratrice rispetto all'obbligazione principale, perché nella disciplina legale della fideiussione il fideiussore ha, invece, l'onere di preavvisare il debitore principale che intende procedere al pagamento (art. 1952 secondo comma c.c.) e tale preavviso ha lo scopo di mettere il debitore principale in condizione di fare tempestiva opposizione al pagamento ove sussistano idonee ragioni da eccepire al creditore (ragioni poi opponibili al fideiussore che abbia pagato senza osservare l'onere del preavviso).

Nella polizza in esame si riscontrano le caratteristiche della garanzia autonoma sopra sintetizzate. Infatti, le clausole contenute gli artt. nn 4 e 5 della polizza prevedono per la liquidazione dell'indennità l'accordo diretto tra il beneficiario e l'assicuratore mentre non è previsto l'obbligo dell'assicuratore di preavvertire il contraente (adempimento questo finalizzato a metterlo in condizione di opporre le eccezioni scaturenti dal rapporto principale) né di informarlo del pagamento dell'indennizzo; prevedono altresì l'impegno del contraente a rimborsare la società, a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previsti dall'art. 1952 c.c..


L'autonomia dell'obbligazione di garanzia comporta l'inapplicabilità delle tipiche eccezioni fideiussorie quali quelle fondate sugli artt. 1956 e 1957 c.c., consentendo l'applicabilità delle sole eccezioni relative al rapporto garante/beneficiario.

Soprattutto, comporta l'obbligo di pagamento dell'indennità sulla base dell'inadempimento dell'obbligato principale, senza necessità dell'ulteriore prova che sia non diversamente rimediabile.

Nella specie, appare adeguatamente soddisfatta la clausola di cui all'art. 4 delle condizioni generali che pone a carico del beneficiario l'onere di documentare l'accertamento e la quantificazione definitiva delle inadempienze del contraente (*"l'assicuratore corrisponderà l'indennizzo entro trenta giorni da quanto il beneficiario stesso avrà documentato l'accertamento e la quantificazione definitiva delle inadempienze del contraente"*), in quanto i sig.ri [REDACTED] hanno documentato le reiterate richieste rivolte alla [REDACTED] (docc. 6 , 11, 13, 14 15) e tenuto al corrente l'assicuratore delle trattative volte alla soluzione della controversia con tale società e che l'inadempimento di questa fosse assodato lo si desume del resto anche dalla corrispondenza proveniente dalla compagnia stessa (v. missive 5.6.2002 e 20.6.2002); infine, la quantificazione definitiva dell'inadempimento è sempre stata fissata nell'importo da pagarsi a saldo del prezzo entro il 30.5.2002.

Successivamente al fallimento di [REDACTED] ma solo con la comparsa conclusionale, la [REDACTED] ha poi eccepito l'insorgere dei presupposti per applicare la clausola di cui all'art. 4 delle condizioni generali, nella parte che disciplina l'ipotesi del fallimento dell'obbligato principale prevedendo che *"l'assicuratore corrisponderà l'indennità entro trenta giorni dalla data di esecutorietà dello stato passivo, al quale risulti ammesso il credito vantato dal beneficiario"*.

L'eccezione, sollevata per la prima volta con la comparsa conclusionale, è nuova e come tale inammissibile.



Infine, [redacted] ha eccepito che non si sarebbe verificata la condizione a cui l'operatività della garanzia era subordinata, cioè il pagamento di un anticipo da parte della [redacted]

Anche tale eccezione appare infondata.

Va premesso che la polizza così prevede: *“polizza offerta a garanzia del pagamento del corrispettivo dovuto a saldo per l'acquisto dell'immobile sito Contratto preliminare di compravendita stipulato tra le parti in data 14.12.2000. ... si precisa che la validità della garanzia è subordinata all'avvenuto regolare pagamento di un anticipo pari a lire 130.000.”* Inoltre, nello spazio dedicato all'indicazione dell'importo della garanzia si legge *“lire 400.000.000”*.

Ora, sostiene [redacted] che la condizione, cioè l'avvenuto regolare pagamento di un anticipo pari a lire 130.000, non si sarebbe avverata.

La tesi però poggia su un'interpretazione del contratto che non convince.

La [redacted] sostiene che l'anticipo a cui era subordinata l'operatività della garanzia era ulteriore rispetto a quello di lire 212 milioni, pacificamente versato da [redacted] prima della sottoscrizione del rogito (in cui si dà quietanza di quel versamento); prima ancora, sostiene che la garanzia di polizza non era riferita al saldo dell'intero prezzo pattuito (cioè 513 milioni) bensì il residuo ancora da pagare dopo la sottoscrizione del contratto definitivo, cioè l'importo di lire 318 milioni, e, di conseguenza, che il versamento dell'anticipo di lire 130.000.000 (dedotto quale condizione di operatività della garanzia) era a sua volta riferito all'importo residuo di lire 318.000.000.

Il ragionamento di [redacted] però, si scontra subito con un dato testuale riportato in polizza: se la garanzia fosse stata riferita al corrispettivo residuo (lire 318 milioni) e si fosse richiesto un ulteriore anticipo di 130 milioni, il massimale di polizza sarebbe risultato ben inferiore a quello indicato in lire 400 milioni.

L'interpretazione della compagnia, inoltre, comporta forzature del senso letterale delle parole impiegate: in particolare, l'espressione *“corrispettivo dovuto a saldo”* dovrebbe intendersi non nel significato corrente di *“integrale soddisfazione del corrispettivo pattuito”* bensì di *“importo ancora dovuto a saldo del corrispettivo, una volta dedotti gli acconti”* e quella di *“anticipo”* andrebbe riferita non al corrispettivo bensì all'importo ancora dovuto a saldo del corrispettivo dedotti precedenti anticipi. Lineare è invece la lettura data dagli opposti, secondo i quali oggetto della garanzia era il corrispettivo dovuto a saldo per l'acquisto di cui al contratto 14.12.2000, ossia lire 513 milioni, purché fosse versato un anticipo (sul corrispettivo stesso) di lire 130.000.000. A conferma di questa interpretazione, è decisivo considerare che nella stessa polizza l'importo della garanzia è indicato in 400 milioni (ed è di immediata verifica che si

tratta del corrispettivo meno l'anticipo di lire 130 milioni) non quello di 188 milioni, importo che sostanzialmente sarebbe stato garantito secondo l'assunto della [redacted] invero, che senso avrebbe avuto garantire il debitore principale fino a 400.000.000, a condizione che il debito non superasse lire 188.000.000?

In conclusione il decreto ingiuntivo opposto va confermato, limitatamente alla condanna di [redacted]

La [redacted] ha coltivato la domanda di regresso nei soli confronti dei sig.ri [redacted] e tale domanda va accolta, sulla base della dichiarazione di coobbligazione dai medesimi sottoscritta (doc. n. 2 opponente).

Le spese dei sig.ri [redacted] vanno poste a carico dell'opponente.

Visto il comportamento processuale, ricorrono giusti motivi per compensare le spese tra [redacted] ed i convenuti [redacted] e [redacted].

Stante la volontarietà dell'intervento vanno compensate le spese anche tra le sig.re [redacted] e [redacted] e le altre parti.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle domande agli atti, nella contumacia dei sig.ri [redacted] A [redacted] e [redacted] respinta o assorbita ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

respinge l'eccezione di estinzione del processo sollevata i sig.ri [redacted] e [redacted],

dichiara che [redacted] C [redacted] di [redacted] ni e R [redacted] ha rinunciato alla domanda nei confronti dei sig.ri [redacted] M [redacted] e G [redacted],

conferma il decreto ingiuntivo n. 24824/02 emesso a favore dei sig.ri I [redacted] M [redacted] e B [redacted] dal T [redacted] il 7.11.2002, limitatamente alla condanna nei confronti di V [redacted] [redacted] [redacted] A [redacted] spa, dando atto che quest'ultima ha pagato ai medesimi la somma di € 72.311,47 ciascuno, ossia complessivamente la somma di € 144.622,94;

condanna il sig.ri C [redacted] i, [redacted] e [redacted] li, in solido tra loro, a rimborsare a [redacted] [redacted] C [redacted] A [redacted] e F [redacted] spa la somma di € 144.622,94 con gli interessi legali dalle date dei singoli pagamenti al saldo;

condanna [redacted] Co [redacted] [redacted] spa alla rifusione a favore dei sig.ri L [redacted] e B [redacted] delle spese

di lite, che liquida in complessivi € 25.457,72 (di cui € 153,10 per spese, € 6.793,00 per diritti, € 15.700,00 per onorari e € 2.811,62 per rimborso spese generali), oltre IVA e CPA;

dichiara integralmente compensate le spese di lite tra V. [redacted] [redacted] A. [redacted] e R. [redacted] spa ed i sig.ri G. [redacted] [redacted] R. [redacted] e C. [redacted] nonché con le intervenute [redacted] A. [redacted] n.

Così deciso in Milano il 22 febbraio 1007

Il Giudice
dr. Lucia Formica



TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE CIVILE
DEPOSITO
- 7 MAR 2007
IL CANCELLIERE
Francesco [redacted]